



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 - IMOLA

Cavour, 26 – 40026 IMOLA – Tel. 054223420

fiscale: 82003830377 – Codice MI: BOIC84300L -

**Via
Codice**

Codice Univoco Ufficio: UF9GG3

PEO: BOIC84300L@ISTRUZIONE.IT -

PEC: BOIC84300L@PEC.ISTRUZIONE.IT – WEB: ic2imola.edu.it

Imola, 8 settembre 2026

AL PERSONALE DOCENTE

AL DIRETTORE DSGA

AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

AL SITO WEB

OGGETTO: DIRETTIVA SU SICUREZZA, VIGILANZA, RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI PERSONALE

Scuola

"Sicura solo se si ha cura"

Gentili Docenti e Ata,

tutto il personale della scuola è tenuto a seguire la seguente Direttiva.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative allo stato giuridico del personale docente, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico– D.Lgs. 297/94; D.P.R. n. 275/99; Legge n. 312/80; CCNL...); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: artt. 2043, 2047, 2048).

Il quadro normativo nel suo complesso assegna alla scuola, ovvero al personale Docente, al personale ATA e al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. L'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita, l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario, in ipotesi di concorrenza di più necessità derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, attendendoli nelle rispettive zone all'orario di entrata (giardino/corridoio/aule) vigilando durante tutto l'orario scolastico e assistendoli all'uscita dalla scuola.

Ciascun docente e ciascun ATA è tenuto a osservare diligentemente il proprio orario di servizio. Eventuali reiterati ritardi senza giustificato motivo oltre a provocare disfunzioni del servizio, espongono il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ai sensi del vigente CCNL e l'eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile o i responsabili della vigilanza sugli alunni della classe è o sono il docente o i docenti assegnato o assegnati alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica deve assentarsi temporaneamente dalla classe per motivi non futili, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collega presente o un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente e, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio e a osservare sempre le zone comuni, senza allontanarsi.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

All'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

I docenti collaboreranno alla vigilanza al momento dell'entrata.

A. Scuola dell'Infanzia

Si rimanda al regolamento di plesso.

B. Scuola Primaria

Si rimanda ai regolamenti di plesso.

C. Scuola Secondaria di primo grado

Si rimanda ai regolamenti di plesso.

VIGILANZA ALLA PORTA DI INGRESSO E CANCELLI

I collaboratori scolastici addetti alla porta devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici scolastici all'orario di inizio delle attività didattiche.

La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. I cancelli andranno chiusi tassativamente dopo l'ingresso degli alunni e degli studenti, secondo quanto stabilito dai regolamenti di plesso.

I cancelli esterni di pertinenza scolastica andranno chiusi al termine di ogni giornata lavorativa.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

I docenti effettuano gli spostamenti, sia sullo stesso piano, sia su piani diversi delle aule, con la massima tempestività.

È vietato lasciare la classe senza sorveglianza.

Per assicurare la continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici favoriscono l'avvicinarsi degli insegnanti, collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnanti.

Gli alunni devono rimanere nell'aula.

L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente successivo.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata al suono della campanella.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, si accertano di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti. In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al referente delegato preposto e alla segreteria; in caso di non reperibilità alla dirigenza.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che la vigilanza venga effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorvegliano, oltre il corridoio e/o il piano di competenza, anche i servizi.

Nel caso in cui l'intervallo/ricreazione si svolga nel corridoio, nei cortili, negli spazi esterni presenti nei vari plessi, la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti in servizio con la classe.

Per prevenire possibili incidenti ed evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, **la vigilanza deve essere attiva, ovvero la dislocazione deve essere diffusa a tutta l'area interessata**, prestando la massima attenzione.

Devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALLA PROPRIA AULA FINO ALL'USCITA DALL'EDIFICIO A FINE LEZIONI

Per quanto riguarda l'uscita degli alunni e degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si rimanda ai regolamenti di istituto e di plesso.

RITARDI GENITORI ALL'USCITA

Si rimanda ai regolamenti di istituto e di plesso, al patto di corresponsabilità e a quanto in comunicazione in sede assembleare alle famiglie.

USCITE DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo per un tempo limitato al bisogno e per singolo alunno, controllandone il rientro.

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età e al grado di maturità) sia tale da non comportare alcun potenziale pericolo.

Dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe aula per motivi disciplinari.

In via eccezionale, e solo per salvaguardare il benessere dell'alunno/studente stesso e/o di terzi, il docente che intende ricorrere a tale misura, concorda preventivamente la custodia con altro personale docente addetto alla vigilanza presente.

Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza e ai responsabili di plesso ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

MENSA

Si rimanda ai regolamenti di plesso.

VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI DALL'AULA ALLA PALESTRA E AI LABORATORI

Si rimanda ai regolamenti di istituto e allegati.

ESPERTI ESTERNI

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica chiederanno per iscritto, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico.

Gli esperti esterni scriveranno la loro presenza nel registro presenze all'entrata e permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni.

In ogni caso **la completa responsabilità didattica e la vigilanza sugli alunni resta del docente**, pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento. I genitori possono essere invitati a scuola come esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

VIGILANZA SUI MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO

La vigilanza sui minori bisognosi di soccorso, nella fattispecie alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni o impossibilitati ad autoregolamentarsi, **deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dall'operatore addetto all'assistenza, dal docente della classe coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.** Il collaboratore scolastico presta aiuto materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici.

INGRESSO NEI CORTILI DEI PLESSI

Per motivi di sicurezza, **è vietato l'ingresso nei cortili dei vari plessi ad auto e altri mezzi non autorizzati.**

VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASODI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero, hanno il dovere di **vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola**, rientrando tale servizio tra le misure idonee a **garantire i diritti essenziali** dei minori.

INGRESSO DI ESTRANEI NEI PLESSI DELL'ISTITUTO

È vietato l'ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che non si tratti di personale preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.

È inoltre **vietata la distribuzione di volantini o di materiale illustrativo e divulgativo agli alunni, anche nelle pertinenze scolastiche, senza l'autorizzazione degli organi competenti.**

I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno il preposto/il coordinatore di plesso a cui saranno fornite specifiche direttive dal Dirigente scolastico, per affrontare le diverse situazioni. Lo stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale.

In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, non è consentito che gli alunni entrino in contatto con questo personale.

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e, secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

INFORTUNI DI ALUNNI

ADEMPIMENTI

Si ricorda che **tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso, che devono avere orario da garantire presenza di almeno una durante tutto l'orario scolastico intervenire con immediatezza.**

Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso: avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico devono poi essere inviati o consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi; qualora i familiari

siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessita di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica

(**112** Numero Unico Europeo o, in alternativa, il tradizionale **118**); nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso un docente accompagnerà lo stesso; compilare, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile, quindi inoltrare in segreteria dettagliata e sottoscritta denuncia di infortunio (per la modulistica rivolgersi all'ufficio di segreteria).

La denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI PREVISTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA ASL-MINISTERO ISTRUZIONE AGLI ALUNNI/STUDENTI

Relativamente alla somministrazione dei farmaci a scuola si rimanda al **Protocollo per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastici e formativi**. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza e alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.

Per ciascun plesso/sede, saranno programmate almeno due prove di evacuazione nell'anno scolastico.

Occorre verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità e porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico: transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta;

i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;

presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili

prossimità a dislivelli come gradini, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;

locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;

accessi non dotati di dispositivi antipanico di sicurezza, che dovranno risultare sempre apribili (il collaboratore scolastico provvede all'apertura e alla chiusura dell'accesso);

dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc. privi di cassette di sicurezza; dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore come finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli, seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte e cancelli automatici ecc; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre. In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti e i collaboratori scolastici forniscono agli alunni e ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo didattica e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e di comportamento, presenti nei locali scolastici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere a isolare e interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

Imola, 8 settembre 2026

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Sermasi*